

Antiriciclaggio, il ruolo centrale dei soggetti non finanziari gestori del contante

Intervista a Giuseppe Miceli*, Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma - Ministero dell'Economia e delle Finanze; già Guardia di Finanza

Servizio "La compliance Antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori del contante" a cura della Redazione

Compliance a antiriciclaggio: in che modo si dovrebbero/potrebbero sensibilizzare i soggetti non finanziari che possono trovarsi coinvolti anche involontariamente in episodi di riciclaggio, per tutelare se stessi dalle conseguenze sanzionatorie?

Gli "operatori non finanziari" di cui al punto 5 dell'art. 3 del decreto Antiriciclaggio, altrimenti indicati con la locuzione di "service bancari", offrono come noto servizi di trasporto, custodia e trattamento del contante. Pertanto, sono in possesso di un rilevante bagaglio informativo, basti pensare alla esatta conoscenza della dislocazione territoriale di considerevoli quantità di denaro contante. Ritengo, quindi, di primaria rilevanza riuscire a mettere in campo un'attività informativa e, anche, formativa tesa a sensibilizzare tali soggetti in ordine all'importanza del ruolo che sono chiamati a interpretare, nell'ottica della prevenzione e del contrasto al fenomeno del riciclaggio dei proventi illeciti e del finanziamento del terrorismo, nonché alla valorizzazione di quel patrimonio informativo, che risulta particolarmente utile nell'ambito delle attività investigative poste in essere dalle Autorità Antiriciclaggio. In tale ottica, ecco che l'obbligo dei service bancari di effettuare le segnalazioni periodiche AML/CFT assume un significato portante rispetto al più ampio "catalogo" di adempimenti Antiriciclaggio che il Legislatore ha posto a carico di tale categoria di "Soggetti obbligati".



In virtù di quanto qui sinteticamente esposto e per rispondere alla domanda, ecco che si dovrà sensibilizzare maggiormente quel soggetto che, all'interno dell'organizzazione aziendale dei service bancari, è chiamato a svolgere la funzione di responsabile del presidio Antiriciclaggio di cui devono essere dotati tutti i "Soggetti obbligati" per quanto di interesse in questa sede: gli operatori non finanziari.

*Le considerazioni espresse dall'Autore sono espressione del suo pensiero personale e non vincolano in alcun modo la P.A. di appartenenza.

Possiamo fare una sintesi del quadro sanzionatorio che può riguardare gli operatori non finanziari gestori del contante, ovvero le società di trasporto valori, anche in relazione al Dlgs 231/01?

Nei confronti degli operatori non finanziari, si deve evidenziare una distinzione fondamentale che comporta ricadute in termini di competenza dell'attività ispettiva, in ordine al corretto adempimento degli obblighi Antiriciclaggio e, quindi, al potere sanzionatorio che si pone a valle di quella competenza.

Ecco quindi che gli operatori non finanziari iscritti in apposito elenco, ovvero, quei *“soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS”* risultano essere assoggettati

ai poteri normativi, di controllo e sanzionatori esercitati dalla Banca d'Italia, in qualità di Autorità di vigilanza di settore. Invece gli operatori non finanziari che svolgono trasporto di valori ma non di contante sono assoggettati ai poteri ispettivi e sanzionatori esercitati direttamente dal MEF.

Fatta questa doverosa distinzione, possiamo rilevare che, a fronte di un identico quadro sanzionatorio applicabile alle due tipologie di soggetti, emergono differenze rispetto al procedimento amministrativo sanzionatorio, riconducibili alla differente titolarità del procedimento stesso, che spetta, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al MEF.

A fattor comune, va detto che la condanna a sanzioni Antiriciclaggio, anche di natura amministrativa, comporta notevoli implicazioni anche in termini di responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

